

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria (943)	93
PRESIDENTE	93, 95
ANSELMI TINA, <i>Relatore</i>	94, 95
MONSELLATO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	95
PALOPOLI	95
PASTORE	94
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1039)	96
PRESIDENTE	96, 98, 99
ARMELLIN, <i>Relatore</i>	96, 97, 98, 99
LUSSIGNOLI	99
PALOPOLI	99
RUBINO	99
SANDOMENICO	99
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	99

La seduta comincia alle 11.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria (943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria ».

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Tina Anselmi ha facoltà di svolgere la relazione.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

ANSELMI TINA, *Relatore*. Questo provvedimento va collegato con provvedimenti analoghi già predisposti dal Ministero della sanità che aggiornano le modalità di intervento conseguentemente alle verifiche che in sede scientifica via via vengono fatte.

In modo particolare desidero sottolineare la disposizione contenuta all'articolo 1, in base alla quale il Ministero con proprio provvedimento e con propri strumenti di volta in volta adegua le modalità e i tempi della vaccinazione antitetanica in relazione a ciò che la scienza suggerisce come opportuno. Infatti sarebbe veramente eccessivo dover ricorrere ogni volta ad una modifica legislativa, quando sappiamo tutti che l'evoluzione in materia sanitaria rende vincolante per il Governo l'adeguamento di queste modalità di intervento. Una modifica in tal senso mi sembra quanto mai opportuna e vorrei suggerire al Governo di predisporre un provvedimento che regolamenti in modo analogo tutta la materia delle vaccinazioni obbligatorie, senza che di volta in volta si debba intervenire con modifiche alle leggi preesistenti.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, predisporre un disegno di legge in cui venga stabilito che, fin quando la scienza medica ce lo indicherà, le disposizioni in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni, e dei relativi tempi, vengano adottate dal Governo sulla base dei suggerimenti tecnici degli organi sanitari di ricerca del nostro paese (la cui attività deve essere, appunto, sussidiaria a quella del Governo).

Nel caso in questione, sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità, il Governo chiede che la vaccinazione antitetanica venga effettuata al terzo mese di vita del bambino, fissando precise scadenze anche per la stessa vaccinazione antidifterica. Trattandosi di un provvedimento predisposto sulla base di indicazioni di un organo scientifico sanitario, ne propongo l'approvazione alla Commissione, non potendo noi sottrarci a quello che diventa praticamente un obbligo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PASTORE. Preannuncio fin da ora il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge oggi in discussione; tuttavia ancora una volta — dal momento che lo abbiamo già fatto in data 11 luglio 1979 — invito il Governo a disciplinare in modo organico ed unitario tutta la materia delle vaccinazioni, in ciò valendosi della delega prevista dall'articolo 62 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. In particolare, a mio giudizio, si dovrebbe provvedere: a stabilire quali vaccinazioni debbano ritenersi obbligatorie; a stabilire quali vaccinazioni debbano ritenersi facoltative; a definire il calendario delle vaccinazioni sia facoltative sia obbligatorie, tenendo conto, oltre tutto, del fatto che l'ultima versione di questo calendario risale all'11 agosto 1971, per cui deve ritenersi superato anche sul piano scientifico. Basta far cenno, in questo senso, alla introduzione, avvenuta nel frattempo, delle vaccinazioni antirosolia ed antimorbillo, alla recente polemica intervenuta sulla vaccinazione antitubercolosa ed alla possibile introduzione della vaccinazione contro l'epatite virale di tipo Bx. Per altro, devo ricordare al rappresentante del Governo che tale invito era stato formulato con un ordine del giorno unanimemente presentato da questa Commissione in occasione della discussione del decreto-legge n. 210 del 1979, relativo alla prospettiva della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

Oggi devo far rilevare che il Governo non solo non ha provveduto a legiferare in questa direzione secondo le indicazioni emerse nella nostra Commissione, ma introduce ora — al secondo comma dello articolo 1 di questo disegno di legge — una disposizione in virtù della quale il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto detta norme sui tempi ed i modi della somministrazione di vaccino, anche come richiamo, nonché sul tipo e sulla qualità dei vaccini da impiegare. Intanto gradiremmo che il rappresentante del Governo ci chiarisse se l'ultima parte della disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 si riferisce solo alla vaccinazione antite-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

tanica o a tutte le vaccinazioni in generale. In quest'ultimo caso sarebbe ripetitiva e pleonastica, in quanto il Governo è già delegato ad emanare norme in questa materia ai sensi dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il gruppo comunista darà comunque il suo voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANSELMI TINA, Relatore. Non aggiungo nulla a quanto già esposto nella mia relazione. Ritengo che una precisazione circa l'applicabilità della norma di cui all'articolo 1 a tutte le vaccinazioni, che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento sembrerebbe delimitare alla sola vaccinazione antitetanica, spetti al Governo, che ne è il proponente.

MONSELLATO, Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità. Desidero innanzitutto sottolineare l'urgenza di approvare il provvedimento in discussione e concordo con l'opportunità fatta presente dal relatore di unificare la normativa in materia di vaccinazioni.

Per quanto riguarda il rilievo avanzato dall'onorevole Pastore, desidero precisare che la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 si riferisce non soltanto alla vaccinazione antitetanica, ma a tutte le vaccinazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:

« c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associa-

ta ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto detta norma sui tempi ed i modi della somministrazione di vaccino, anche come richiamo, nonché sul tipo e sulla qualità dei vaccini da impiegare ».

ANSELMI TINA, Relatore. Ritengo che la formulazione di questo articolo — almeno questa è la mia valutazione — non debba dar luogo ad una interpretazione estensiva. Si parla di somministrazione di vaccino, anche come richiamo, e del tipo e della qualità dei vaccini da impiegare perché si ritiene che l'evoluzione degli studi e delle ricerche possa portare ad una pluralità di indicazioni nel cui ambito il medico farà la scelta.

PALOPOLI. Avendo il Governo precisato che l'articolo 1 si riferisce a tutte le vaccinazioni, faccio presente che l'articolo 62 della legge n. 833 del 1978 è molto preciso in proposito e fissa il termine del 23 dicembre di quest'anno per il riordino di questa materia. Riteniamo pertanto che la seconda parte della norma in esame sia inutilmente ripetitiva della delega che il Governo ha già e che debba quindi essere soppressa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palopoli e Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c), sopprimere le parole da: Il Ministro della sanità, fino alla fine.

ANSELMI TINA, Relatore. Sono favorevole a questo emendamento.

MONSELLATO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole di cui gli onorevoli Palopoli e Pa-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

store hanno chiesto la soppressione, favorevoli relatore e Governo.

(Sono respinte).

L'emendamento Palopoli e Pastore si intende pertanto approvato.

Pongo in votazione l'articolo 1 così come risulta dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino anti-poliomielitico orale ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 13 marzo scorso la Commissione accolse la proposta avanzata dal relatore, onorevole Armellin, di rinviare il seguito

della discussione del disegno di legge al fine di approfondire l'esame della materia e predisporre eventuali emendamenti. Do quindi la parola all'onorevole Armellin.

ARMELLIN, *Relatore*. Vorrei accennare brevemente all'iter seguito da questo disegno di legge. Nella seduta del 12 marzo, dopo la mia relazione, la Commissione dovette rinviare la discussione non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri; pareri che, invece, furono comunicati ed illustrati nella seduta del 13 marzo. A tale proposito intendo ribadire, per quanto riguarda il parere formulato dalla IV Commissione giustizia, che a mio avviso non vi è alcuna contraddizione tra le disposizioni dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 8 per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'albo professionale, dal momento che l'articolo 3 fa riferimento alle norme di stabilimento mentre l'articolo 8 fa riferimento alle prestazioni dei servizi, ossia al compimento di occasionali atti professionali.

Per quanto concerne il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, invece, desidero rilevare che il punto 1 non ha fondamento in quanto il Titolo I si riferisce — come ho già detto — al diritto di stabilimento in generale, mentre negli altri casi non si tratta di stabilimento ma di prestazioni occasionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

ART. 1.

Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

allegati A e B della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;

b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiara le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità

della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al Collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonché conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il Collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.

ARMELLIN, *Relatore*. Propongo di accantonare gli articoli 3, 4 e 5 per permet-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

tere una maggiore riflessione sulla materia da essi trattata. Non va dimenticato che il punto fondamentale di questo disegno di legge sta nel prevedere lo stabilimento del personale in questione sulla base di una prassi costante ben precisa che fa capo al collegio degli infermieri professionali.

A tale proposito il collega Sandomenico faceva rilevare che sarebbe stato opportuno prevedere il passaggio più che attraverso il collegio degli infermieri, con l'istituzione di un albo regionale. Poiché, fra l'altro, ci stiamo occupando anche di un provvedimento che concerne nella medesima materia il personale straniero, ritengo opportuno un accantonamento per poter meglio studiare il problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare gli articoli 3, 4 e 5.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, nonché la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.

Il relatore, onorevole Armellin, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al secondo comma, dopo la parola: promuove, le parole: ove ne ravvisi l'opportunità »;

Sopprimere al secondo comma, dopo la parola: corsi, la parola: facoltativi;

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« All'onere annuo valutato in lire 20 milioni per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità. Per gli anni successivi si provvederà con legge finanziaria ».

ARMELLIN, Relatore. Nel presentare gli emendamenti al secondo comma ho accolto l'osservazione del collega Sandomenico secondo la quale non è opportuno prevedere un carattere ampiamente facoltativo di tali corsi. In tal modo si richiede un maggiore impegno da parte degli interessati.

Lo sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 7 si rende necessaria, invece, perché ancora non si conosce il numero esatto di coloro che saranno interessati da questo provvedimento. Vi sarebbe, però, una correzione formale, quella relati-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

va all'anno che dovrebbe essere il 1980 anziché il 1979 per ovvi motivi.

SANDOMENICO. Siamo favorevoli agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Armellin, è proprio necessaria la precisazione « Per gli anni successivi si provvederà con legge finanziaria » ?

ARMELLIN, *Relatore*. La *ratio* della mia proposta consiste proprio nella possibilità di adeguare lo stanziamento alle reali necessità.

PRESIDENTE. Vorrei però far notare che siamo in presenza di un testo su cui si è già espressa favorevolmente la V Commissione bilancio. Con l'emendamento che s'intende proporre, che stabilisce un preciso impegno per i prossimi anni da assolvere mediante la legge finanziaria, occorrerebbe chiedere di nuovo il parere di tale Commissione che, tra l'altro, lo ha dato per quanto riguarda l'onere riferito al 1979 e non a quello per il 1980.

ARMELLIN, *Relatore*. Si potrebbe stabilire che i fondi non utilizzati per l'anno cui si riferiscono possono essere utilizzati l'anno successivo.

PRESIDENTE. Occorrerebbe sempre chiedere il parere della V Commissione bilancio.

PALOPOLI. Dal punto di vista sostanziale non abbiamo alcuna difficoltà ad aderire alla proposta che prevede che i fondi stanziati e non spesi siano riportati sullo stesso capitolo per il successivo anno. Ma se formalmente, come mi sembra giusto, dobbiamo attendere in proposito il parere della V Commissione bilancio, accantoniamo anche questo articolo.

LUSSIGNOLI. Sono anche io del parere di concederci una pausa di meditazione per quanto riguarda questo articolo, per potere con più precisione arrivare

alla formulazione di un emendamento sulla cui sostanza si è espressa favorevolmente la Commissione.

RUBINO. Mentre gli articoli precedenti sono stati accantonati per il dissenso che si era manifestato sulle modifiche da apportare, per quanto riguarda questo articolo 7 vi è solo il problema di acquisire formalmente alcuni elementi per poter procedere. Se l'accantonamento è condizionato, sono d'accordo. Altrimenti...

SANDOMENICO. È un accantonamento tecnico.

RUBINO. Nella prossima seduta possiamo risolvere il problema degli articoli accantonati. Se, per quanto riguarda l'onere di 20 milioni, bisogna attingere fondi mediante riduzioni di altri capitoli, lo chiediamo dopo ?

PRESIDENTE. Certo.

LUSSIGNOLI. Viste le incertezze che ci sono all'interno del nostro gruppo, come di tutta la Commissione, credo che sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sono anch'io di questo avviso; pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concer-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

nente la vaccinazione antitetanica obbligatoria (943).

Presenti e votanti . . . 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi Tina, Armellin, Arnone, Brusca, Calonaci, Carloni Andreucci Maria Teresa, Colomba, Di Giovanni, Fabbri,

Gaiti, Garavaglia Maria Pia, Giovagnoli Sposetti Angela, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pastore, Patria, Pellegatta, Rubino, Sandomenico, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO